



NEWSLETTER

Assegno Unico e Reddito di Cittadinanza

Il decreto legislativo n. 230/2021 prevede l'erogazione **d'ufficio** dell'assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. Di conseguenza l'INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Rdc, una quota supplementare di beneficio economico riferita all'assegno unico, **anche detta "integrazione Rdc/AU"**, senza che i percettori del Rdc debbano presentare alcuna domanda.

IMPORTO

L'importo dell'integrazione Rdc/AU è determinato sottraendo dall'ammontare teorico spettante dell'assegno unico e universale, la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.

[Abusi sul luogo di lavoro: nuovo documento INAIL](#)

[Indennità di disoccupazione ALAS per autonomi dello spettacolo 2022](#)

[Sportello Unico Digitale INPS per i lavoratori all'Estero](#)

Si fa presente che l'assegno unico non viene considerato ai fini della determinazione del reddito familiare e, conseguentemente, anche l'integrazione Rdc/AU non rileva ai medesimi fini.

Requisiti integrazione Rdc/AU:

- i requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno risultano assorbiti da quelli più restrittivi previsti per il Rdc (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4/2019, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- il requisito del pagamento delle imposte sui redditi in Italia (articolo 3, comma 1, lettera b), si intende posseduto dal richiedente del Rdc in quanto assorbito dalla verifica preventiva in merito al possesso della residenza in Italia.
- I percettori del Rdc, pertanto, in quanto residenti in Italia, sono sottoposti al pagamento dell'IRPEF in Italia.

Si ricorda, infine, che l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 230/2021, prevede che l'assegno unico e universale sia corrisposto per i figli a carico, ossia quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE

Erogazione:

1. Ai nuclei familiari le cui informazioni indispensabili al riconoscimento dell'integrazione Rdc/AU sono già in possesso dell'Istituto, l'accredito dell'assegno unico avverrà senza che sia necessario acquisire ulteriori dichiarazioni riguardanti il nucleo medesimo.

2. Dovranno invece essere comunicate all'INPS, **tramite l'apposito modello "Rdc-Com/AU"** (la cui disponibilità sul sito istituzionale dell'INPS sarà comunicata con un successivo messaggio), le informazioni riguardanti il nucleo familiare percettore di Rdc che non risultino in possesso dell'Istituto.

Contattaci
qui per
saperne di
più